

## **Regolamento della Commissione Regionale della Pastorale della Salute**

### **Art. 1 – Istituzione**

E' costituita dalla Conferenza Episcopale Triveneta (CET) la Commissione Regionale della Pastorale della Salute.

### **Art. 2 – Natura e Finalità**

La Commissione Regionale della Pastorale della salute, alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, in accordo e per mandato della Conferenza Episcopale Triveneto, presenta i seguenti fini e compiti:

- § 1 Diventare, a livello regionale, occasione permanente di incontro, interscambio, stimolo e orientamento circa la pastorale della salute, per le Diocesi del Triveneto, nel pieno rispetto dell'identità e delle modalità operative di ogni chiesa locale.
- § 2 Prestare costante attenzione pastorale ai problemi del mondo della Pastorale della salute, e farne oggetto di studio per individuare le problematiche comuni e così assistere i Vescovi e la CET nelle loro responsabilità pastorali.
- § 3 Assicurare un momento regionale di confronto, corresponsabilità e orientamento fra i diversi Uffici Diocesani e le diverse forze ecclesiali operanti nella e per la Pastorale della salute.
- § 4 Mantenere aperto il dialogo e la collaborazione tra gli organismi ecclesiali della regione, quelli civili e le istituzioni sanitarie – secondo le modalità appropriate - che abbiano un riferimento a problemi inerenti alla Pastorale della salute, nel rispetto dei diversi ambiti e finalità.
- § 5 Promuovere, con il consenso della CET, alcune iniziative di Pastorale della salute che, per loro natura, richiedano un ambito interdiocesano o regionale.
- § 6 Verificare e valutare le iniziative programmate.
- § 7 Approvare il bilancio consuntivo e preventivo proposto dalla Presidenza.

### **Art. 3 – Composizione**

La Commissione Regionale della Pastorale della salute è composta dal Vescovo Delegato della CET e dai direttori degli uffici di pastorale della salute di ciascuna Diocesi.

Altri componenti possono essere cooptati o invitati alle singole riunioni (senza diritto di voto) per particolari competenze.

### **Art.4 – La Consulta per la Pastorale della Salute**

La Commissione provvederà a riunire periodicamente la Consulta per la Pastorale della Salute, formata dai Direttori diocesani e dai rappresentanti delle associazioni, enti o gruppi di ispirazione cristiana che operano pastoralmente nel settore della salute.

### **Art. 5 – Organizzazione**

La Commissione Regionale, presieduta dal Vescovo Delegato, si organizza:

- a) con un responsabile nominato secondo le modalità indicate agli artt. 15;
- b) eleggendo tre Direttori rappresentanti le tre Regioni civili che fanno parte della Presidenza.

### **Art. 6 – Presidente**

La Commissione Regionale è presieduta da un Vescovo Delegato eletto dalla Conferenza Episcopale Triveneto *ad quinquennium*.

### **Art. 7 – Compiti del Responsabile**

I compiti del Responsabile della Commissione Regionale – che verranno svolti in accordo con il Vescovo Delegato e secondo gli orientamenti della Commissione, e per i quali il Responsabile potrà avvalersi della collaborazione di altri membri della Commissione – sono:

- § 1 Tenere in via ordinaria i rapporti con il Vescovo Delegato e, per suo tramite, con la Conferenza Episcopale Triveneto e la Segreteria CET.
- § 2 Convocare la Commissione, su mandato del Vescovo Delegato, e presiederne i lavori in assenza del Presidente stesso.
- § 3 Provvedere alle esigenze di informazione e di comunicazione interna della Commissione, e a quanto si riferisce all'organizzazione della sua attività;
- § 4 Coordinare la realizzazione delle iniziative pastorali regionali previste all'art. 2 § 5.
- § 5 Tenere i contatti con gli organismi regionali previsti all'art. 2 §§ 3-4.
- § 6 Tenere i rapporti, a nome della CET, con gli organismi nazionali di pastorale della sanità, e con l'Ufficio Nazionale di pastorale della sanità della C.E.I., per quanto riguarda l'attività regionale.

### **Art. 8 – Presidenza: composizione e finalità**

Il Vescovo Delegato, il Responsabile, il Segretario e i tre Direttori rappresentanti le tre regioni civili costituiscono la Presidenza della Commissione Regionale.

La Presidenza, il cui ruolo è primariamente di tipo organizzativo ed esecutivo, viene convocata secondo le esigenze per:

- a) fissare il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni
- b) predisporre il lavoro ed eseguire le indicazioni della Commissione;
- c) adottare azioni che rivestono carattere di urgenza;
- d) curare le relazioni pubbliche e ogni provvedimento reso necessario dalla vita e dallo sviluppo della Commissione

In assenza del Vescovo Delegato presiede l'incontro il Responsabile.

### **Art. 9 – Il Segretario**

Il Segretario della Commissione Regionale – scelto dalla Presidenza – ha i seguenti compiti:

- a) provvedere alla stesura e alla diffusione ai membri della Commissione e alla Segreteria CET dei verbali approvati;

- b) tenere aggiornato ed in ordine l'archivio;
- c) provvedere alla spedizione delle convocazioni.

### **Art. 10 – Convocazione della Commissione**

Circa la convocazione della Commissione Regionale per la pastorale della salute, viene stabilito quanto segue:

- § 1 La Commissione viene convocata dal Responsabile ordinariamente almeno tre volte all'anno, e con un calendario annuale convenuto.
- § 2 L'ordine del giorno degli incontri viene formulato dalla Presidenza e deve essere comunicato ai membri della Commissione con un anticipo di almeno quindici giorni (salvo casi di emergenza o di forza maggiore).
- § 3 Altre convocazioni, dovute ad esigenze particolari o a motivi di urgenza, possono essere stabilite dalla Presidenza e comunque sempre con il consenso del Vescovo Delegato.

### **Art. 11 – Validità delle riunioni**

Per la validità delle riunioni della Commissione Regionale, è richiesta la presenza effettiva della maggioranza degli aventi diritto.

### **Art. 12 – Membri della Commissione**

Nello spirito della comunione ecclesiale, i membri della Commissione Regionale sono tenuti a partecipare alle riunioni programmate e a offrire tutto il proprio apporto nella messa in atto delle finalità della Commissione stessa.

Nel caso in cui un membro della Commissione sia assente in maniera ingiustificata per tre volte consecutive, il Vescovo Delegato e/o il Responsabile avvertiranno il Vescovo della Diocesi di appartenenza.

### **Art.13 – Rapporti con la CET**

La Commissione si impegna a mantenere un dialogo costante con la Conferenza Episcopale Triveneto, alla quale, tramite il Vescovo Delegato, presenta problemi e istanze e dalla quale accoglie scelte e indicazioni pastorali (vedi art. 7 § 1).

### **Art. 14 – Rapporti con le Diocesi**

La Commissione Regionale, essendo un ambito di coordinamento, confronto e scambio, rispetta l'autonomia, la specificità e le decisioni delle singole Diocesi, offrendo al contempo tutto l'aiuto auspicato.

### **Art. 15 – Elezione e nomina del Responsabile**

- § 1 Il Responsabile della Commissione Regionale viene nominato dalla Conferenza Episcopale Triveneto. Il Vescovo Delegato presenterà una terna di candidati indicati dalla Commissione stessa.
- § 2 I tre candidati saranno scelti con scrutinio segreto. Sono proposti alla CET i tre nominativi che hanno ricevuto il maggior numero di voti. L'elezione è valida se sussistono i requisiti di cui all'art. 11.

§ 3 Hanno diritto di voto tutti i membri in carica della Commissione.

#### **Art. 16 – Durata del mandato del Responsabile**

§ 1 Il Responsabile della Commissione Regionale dura in carica cinque anni. Il suo mandato non è rinnovabile.

§ 2 Nel caso in cui il Responsabile debba abbandonare il suo servizio prima della scadenza del mandato per cause giustificate, deve darne comunicazione scritta alla Conferenza Episcopale Triveneto. Si provvederà inoltre ad organizzare immediatamente nuove elezioni per individuare una nuova terna di candidati da presentare alla CET per la nomina del suo successore. Il nuovo Responsabile eserciterà il suo compito per un quinquennio.

#### **Art. 17 – Votazioni**

In caso di votazione ogni Diocesi ha diritto ad un voto. La decisione è presa a maggioranza semplice dei votanti, tenendo conto dei requisiti di cui all'art. 11.

Quando una decisione concerne l'elezione di una persona, si procede con voto segreto.

#### **Art. 18 – Finanziamenti, bilanci e questioni economiche**

§ 1. Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione Regionale sono a carico degli stessi membri e parzialmente della Conferenza Episcopale Triveneto, dietro presentazione di un preventivo di spesa che deve essere approvato dalla CET.

§ 2 L'esercizio finanziario della Commissione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

§ 3 La Commissione Regionale presenta ogni anno alla CET un preventivo di spesa — relativo all'anno solare successivo — entro la fine del mese di ottobre.

§ 4 La Commissione Regionale presenta ogni anno alla CET un consuntivo di spesa — relativo all'anno solare precedente — entro la fine del mese di febbraio. Tale consuntivo deve essere corredato dai documenti di spesa e dalle pezze giustificative delle spese sostenute, documenti che vanno controfirmati dal Vescovo Delegato.

§ 5 Eventuali spese straordinarie non preventivate, se a carico della CET, vanno autorizzate dalla CET stessa.

#### **Art. 19 – Pubblicazione di documenti, dichiarazioni, comunicati stampa.**

§ 1 Documenti e Note pastorali prodotte dalla Commissione Regionale e che interessano la Regione Conciliare sono rese pubbliche e di norma devono essere approvate dalla CET.

§ 2 Dichiarazioni occasionali e comunicati stampa della Commissione Regionale sono resi pubblici di intesa con il Vescovo Delegato e il Responsabile e sono, di norma, approvati dal Presidente o dal Segretario della CET.

§ 3 Per quanto riguarda le spese di pubblicazione dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esse devono essere autorizzate secondo quanto indicato all'art. 18 §§ 1, 3 e 5.

**Art. 20 – Modifiche al Regolamento**

Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Regolamento, devono essere approvate dalla Conferenza Episcopale Triveneto.

**Art. 21 – Disposizioni finali**

Per quanto qui non è indicato, si fa riferimento alle norme proprie della CEI e a quelle generali del diritto canonico e del diritto civile.

Zelarino, 12 maggio 2009